Domanda:

Sono un agente accertatore e spesso mi al momento del sopralluogo mi viene detto che i registri non sono presso l'impianto di smaltimento o recupero, ma presso la sede legale dell'impresa di smaltimento o recupero. Vorrei sapere che questo comportamento va sanzionato. Se sì, quale violazione integra?

Risposta (a cura di Stefania Pallotta):

L'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 impone ai soggetti identificati in base all'art. 189, 3° comma l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Il comma 3 del medesimo articolo specifica l'estensione dell'obbligo di tenuta, prescrivendo che i registri "sono tenuti presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, di recupero e di smaltimento, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari."

Conseguentemente, l'obbligo di tenuta dei registri non si esaurisce nella istituzione degli stessi, ma comporta anche la loro collocazione negli specifici luoghi individuati dal legislatore. In altre parole, se il registro non viene trovato presso l'impianto in sede di controllo, sussiste comunque una violazione dell'art. 190 del nuovo Testo Unico ambientale, sanzionata dal 2° comma dell'art. 258, perché viene frustrata l'esigenza di puntuale e immediata informazione degli organi di vigilanza cui comunque il registro è deputato.

Pertanto, all'omessa tenuta del registro va equiparata la tenuta in luoghi diversi da quelli contemplati dal 3° comma dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06, poiché tale disposizione rappresenta una modalità integrativa del precetto di cui all'art. 190, 1° comma del medesimo decreto (in tal senso, Cassazione civile, 27 giugno 2006, n. 14810).

Pubblicato il 26 novembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248